



## *Al Prefetto di Messina*

Prot. n. 47004/12B2/Gab

**PREMESSO** che:

- il 26 ed il 27 maggio 2017 si svolgerà, a Taormina, il vertice dei Capi di Stato e di Governo nell'ambito della Presidenza del Gruppo dei Paesi più industrializzati (G 7);
- il predetto vertice ha rilievo di interesse e risonanza mondiale, attesa la partecipazione dei maggiori rappresentanti dei Governi dei Paesi membri G7, di rappresentanti di altri Paesi ed Organismi ed Organizzazioni internazionali e di numerosi operatori del mondo dell'informazione e dei media;
- i tragici episodi verificatisi in Europa hanno richiesto un accrescimento delle esigenze connesse alla gestione della sicurezza;
- nel corso di numerose riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia, allargate alla presenza delle componenti istituzionali deputate, ognuna per la parte di competenza, alla gestione dell'evento, sono state individuate misure e soluzioni tecniche, organizzative ed operative finalizzate all'innalzamento dei livelli di sicurezza allo scopo di fronteggiare ogni possibile esigenza emergente che potrebbe verificarsi durante il Vertice G7 di Taormina, non escludendosi che il summit possa rappresentare un possibile obiettivo anche per azioni di natura terroristica;

**CONSIDERATO** che nel corso di riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia, l'ultima delle quali svoltasi in data odierna, è stata condivisa all'unanimità la necessità di adottare misure finalizzate ad incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza disponendo, con ordinanza contingibile ed urgente:

-particolari limitazioni e restrizioni per le attività di trasporto e di trasferimento di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, nonché di gas tossici lungo le arterie stradali di seguito indicate:

1. lungo le strade comunali e provinciali ricadenti nei territori comunali di Castelmola, Giardini Naxos e Taormina
2. lungo entrambe le carreggiate dell'autostrada A18 *Messina - Catania*, fra gli svincoli di Giardini Naxos e Taormina;
3. lungo entrambe le corsie di marcia della S.S. 114 - "*Orientale Sicula*" ricadenti nei territori comunali di Giardini Naxos, Taormina e Letojanni;
4. lungo entrambe le corsie di marcia della S.S. 185 - "*di Sella Mandrazzi*", ricadenti nei territori comunali di Giardini Naxos e Taormina.

-divieto, all'interno dei territori comunali di Castelmola, Giardini Naxos e Taormina, di accensione di prodotti pirotecnici.

**CONSIDERATO** che, a norma dell'articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto del 18 giugno 1931, n.773 "*il Prefetto, nel caso di*



## *Il Prefetto di Messina*

Prot. n. 47004/12B2/Gab

*urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica”;*

**RICHIAMATA** la prevalente giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale è riconosciuta *“la legittimità del potere prefettizio a condizione che l'esercizio del potere stesso avvenga nel solco tracciato da norme primarie, che sia congruamente motivato e che il sacrificio imposto ai cittadini rispetti un principio di proporzionalità che dimostri la prevalenza dell'interesse pubblico perseguito. (Consiglio di Stato Sez. IV 1 giugno 1994, n.467) ed ancora “le ordinanze prefettizie sono emanabili anche in materia di libera iniziativa economica e di diritto di proprietà, salvo il riscontro in concreto del rispetto dei limiti posti all'esercizio del relativo potere, fra i quali quello dell'adeguatezza del provvedimento e i presupposti dell'urgenza o della grave necessità, considerati sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblici ai quali, cioè, in mancanza, stia per venire un pericolo”.*(T.A.R. Lazio sez I, 11 gennaio 1989, n.1 e T.A.R. Genova sez II, 23 marzo 2003, n.524 e Consiglio di Stato Sez.VI, 14 giugno 2005, n.85);

**RAVVISATA** la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente nel senso richiamato, attese anche le risultanze delle riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia;

**VISTO** l'art. 2 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

**ORDINA**

### **Art. 1**

*Interdizione delle attività di trasporto di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti*

A decorrere dalle ore 00.01 del 22 maggio 2017 e fino alle ore 24.00 del 28 maggio 2017 è fatto divieto assoluto di trasporto di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, nonché di gas tossici lungo le arterie stradali di seguito indicate ricadenti nel territorio di questa provincia:

1. lungo le strade comunali e provinciali ricadenti nei territori comunali di Castelmola, Giardini Naxos e Taormina;
2. lungo entrambe le carreggiate dell'autostrada A18 Messina – Catania, fra gli svincoli di Giardini Naxos e Taormina;
3. lungo entrambe le corsie di marcia della S.S. 114 - “*Orientale Sicula*” ricadenti nei territori comunali di Giardini Naxos, Taormina e Letojanni;
4. lungo entrambe le corsie di marcia della S.S. 185 - “*di Sella Mandrazzi*”, ricadenti nei territori comunali di Giardini Naxos e Taormina.



# *Il Prefetto di Messina*

Prot. n. 47004/12B2/Gab

## **Art. 2**

### *Interdizione dell'accensione di prodotti pirotecnici*

A decorrere **dalle 00.01 del 25 maggio e fino alle ore 24.00 del 28 maggio** è fatto divieto, all'interno dei territori comunali di Castelmola, Giardini Naxos e Taormina, di accensione di prodotti pirotecnici.

Il Sig. Questore di Messina, il Signor Comandante della Sezione della Polizia Stradale di Messina ed i Signori Sindaci dei Comuni di Taormina, Castelmola e Giardini Naxos, ognuno per la parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Messina, 15 maggio 2017

IL PREFETTO  
(Ferrandino)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente, entro 120 giorni o entro 60 giorni dalla notifica.